



SAVA Finanziamento Clienti di FGA Capital S.p.A. (di seguito Società) – Sede legale Corso G. Agnelli 200, 10135 Torino  
Indirizzo telematico [www.sava.it](http://www.sava.it) – Iscritta all'Elenco Generale al n. 34584 – Iscritta all'Elenco Generale ex art.106 d.lgs.385/93 al n.34584  
Iscritta all'Elenco Speciale ex art. 107 d.lgs. 385/93 al n. 33288 – R.I. Ufficio di Torino/Codice Fiscale/Partita IVA 08349560014 – Capitale Sociale €  
700.000.000 i.v. – Riserve risultanti dall'ultimo bilancio (anno 2009) € 431.433.934,00

## AVVISO RELATIVO ALLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

(in vigore dal 1° Maggio 2010)

### Informativa sulle condizioni praticate (pubblicità)

In ciascun locale aperto al pubblico dell'intermediario finanziario, sia esso una dipendenza o l'ufficio di un soggetto convenzionato, deve essere affisso il presente Avviso, il quale è disponibile anche in formato asportabile unitamente ai Fogli Informativi.

Nel caso di comunicazioni a distanza l'Avviso ed i Fogli Informativi devono essere resi disponibili mediante tali tecniche, inclusa la pubblicazione nel sito internet della Società, ove esistente.

**I Fogli Informativi** devono contenere ed indicare:

- le informazioni sull'intermediario finanziario che offre l'operazione o il servizio ed, eventualmente, i dati e la qualifica del soggetto convenzionato che la propone;
- le caratteristiche ed i rischi tipici dell'operazione o del servizio offerti;
- le condizioni economiche dell'operazione o del servizio offerti (quali, ad esempio: il tasso, gli interessi di mora, il parametro ed i criteri di indicizzazione ove esistenti, nonché le altre spese, oneri ed accessori);
- il richiamo delle clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio offerti.

**Il Cliente ha diritto:**

- di ricevere, su sua richiesta, copia del presente Avviso e del Foglio Informativo aggiornato relativo all'operazione o al servizio di suo interesse;
- nel caso di offerta fuori sede, di ricevere copia del presente Avviso e del Foglio Informativo, salvo che l'offerta avvenga presso le dipendenze di un intermediario bancario o finanziario convenzionati. In caso di offerta fuori sede, i Fogli Informativi riportano anche i principali dati relativi al soggetto convenzionato che propone l'operazione o il servizio;
- nel caso di comunicazioni a distanza, di ottenere la disponibilità dell'Avviso e dei Fogli Informativi su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

### Informazione precontrattuale

Prima della conclusione del contratto **il Cliente ha diritto:**

- di richiedere ed ottenere una copia completa del testo contrattuale comprensivo del *Documento di sintesi*, senza che ciò impegni contrattualmente l'intermediario o il cliente stesso; la consegna della copia del contratto idonea per la stipula può essere subordinata al pagamento del rimborso spese indicato nei Fogli Informativi;
- di essere informato, prima della stipula definitiva, della variazione delle condizioni contrattuali indicate nella documentazione precedentemente consegnata e di ottenere, qualora lo richieda, una nuova copia aggiornata del contratto e del *Documento di sintesi*.

### Forma e contenuto dei contratti

I contratti devono essere sempre redatti per iscritto; in caso contrario **il Cliente ha diritto** di far valere la loro nullità, salvo che si tratti di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di contratti già redatti per iscritto o di operazioni e servizi prestati in via occasionale ed il valore della transazione non superi i 5.000 euro.

I contratti hanno come frontespizio un *Documento di sintesi* che fornisce al Cliente una chiara evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche praticate.

I contratti devono indicare espressamente le condizioni economiche del servizio o dell'operazione ed in particolare il tasso e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli interessi di mora e, ove previsti, il TAEG, l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC), la periodicità e le modalità di capitalizzazione degli interessi; se le operazioni sono indicizzate, il valore del parametro di riferimento ed i criteri di indicizzazione.

Se il contratto prevede la possibilità di variare in senso sfavorevole al Cliente il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, la relativa clausola deve essere espressamente approvata per iscritto dal Cliente stesso, altrimenti non è valida nei suoi confronti.

**Il Cliente ha il diritto:**

- di ricevere una copia del contratto stipulato comprensivo del *Documento di sintesi*;
- di far valere la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi ovvero di quelle che indicano tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicate nei Fogli Informativi. In questi casi le clausole nulle si considerano come non scritte ed è prevista un'integrazione automati-

ca delle condizioni praticate riconducendole ai prezzi e condizioni pubblicizzati, mentre il tasso applicabile è il tasso nominale dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto nella misura minima, per le operazioni attive, e massima, per le operazioni passive.

### Comunicazioni alla clientela

**Il Cliente ha il diritto:**

- di ricevere, almeno una volta all'anno ed alla scadenza del contratto, una comunicazione periodica costituita da: un rendiconto analitico sull'andamento del rapporto e sulle condizioni praticate e dal *Documento di sintesi* numerato e datato. In mancanza di opposizione scritta del Cliente entro 60 giorni dal ricevimento, la comunicazione si intende approvata;
- in caso di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, di recedere dal contratto senza penalità entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta o dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed in appositi "Avvisi" nei locali aperti al pubblico delle variazioni sfavorevoli che si intendono applicare, e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate;
- di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.

### Ulteriori diritti e tutele per i consumatori

Se il cliente è una persona fisica che agisce in qualità di "consumatore", ossia per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta e l'operazione o il servizio richiesto rientrano nell'ambito del c.d. "credito al consumo", oltre ai diritti di cui sopra ed alla disciplina prevista dal codice civile in materia di contenuto dei contratti del consumatore:

**il contratto deve indicare:**

- l'ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG);
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
- l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; nel caso in cui ciò non sia possibile, deve essere fornita una stima realistica; oltre questi importi nulla è dovuto dal consumatore;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG;
- la descrizione dei beni e dei servizi;
- il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'eventuale acconto;
- le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nel caso in cui questo non sia immediato;
- in caso di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste sono sostituite secondo i seguenti criteri:
  - il TAEG è pari al tasso nominale minimo dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;
  - la scadenza del credito è a 30 mesi;
  - nessuna garanzia o copertura assicurativa sono costituite a favore del finanziatore;

**il Cliente-consumatore ha il diritto:**

- di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, pari all'1% del capitale residuo;
- di agire nei confronti del finanziatore, nei limiti del credito concesso, anche per il caso di inadempimento del fornitore dei beni o servizi finanziati con cui il finanziatore abbia un patto di esclusiva;
- in caso di cessione del credito, di opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al cedente, inclusa la compensazione;
- di subire la risoluzione del contratto solo se il proprio inadempimento superi l'ottava parte del finanziamento ricevuto;
- in caso di contratto concluso fuori dai locali commerciali o mediante tecniche di comunicazione a distanza, di ripensare sull'avvenuta conclusione del contratto, potendo recedere dallo stesso entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione.